



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata Legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO in particolare l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

VISTO altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, secondo cui:



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

-co.1: fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, co. 7, lett. g), della citata legge n. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

-co.2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca", convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30.09.2009 (prot. n. 126), con il quale sono individuati i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23.11.2009 (prot. n.158), con il quale, in applicazione dell'art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti, la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata alle diverse tipologie dell'offerta formativa;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3.02.2010 (prot. n. 22), con il quale sono stati definiti, in applicazione dell'art. 3 quinquies del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009 n. 1, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, nonché le corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i settori artistico-disciplinari, già definiti con il predetto decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 126;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1.02.2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, co.140, del d.l. 3.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 20 luglio 2017 (prot. n. 510), con il quale l'Istituzione denominata Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi con sede in Milano è stata autorizzata ai sensi del predetto art. 11 del d.P.R. 212/2005 ad attivare i corsi di diploma accademico di primo livello in “Recitazione”– indirizzo “Teatro” (DADPL 02), “Regia” – indirizzo “Teatro” (DADPL 03), a decorrere dall'anno accademico 2016/2017;

VISTA la nota direttoriale prot. n. 8093 del 20.6.2016, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTA la nota prot. DGFIS n.9134 del 6 agosto 2020, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 21733, con la quale è stata trasmessa la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 131 del 23/07/2020 in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte dell'Istituzione denominata Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano;

VISTA la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 dell'1.2.2021, con la quale sono state dettate le “indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM, decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTA la nota prot. DGFIS n.9918 del 2/8/2022, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 18559 recante le “Indicazioni operative per la valutazione periodica delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie Legalmente riconosciute – anno 2022”;

VISTA la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 1801 dell'1.02.2023, con la quale sono state dettate “le indicazioni operative per l'accREDITamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e master e le modifiche degli stessi - A.A. 2023/2024”;

VISTA la nota prot. DGSINFS n. 4012 del 3.3.2023, recante “AccREDITamento dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master - a.a. 2023/2024 – Differimento termine per la presentazione delle nuove proposte di accREDITamento”, con la quale “il termine perentorio per la presentazione di nuove proposte di accREDITamento dei corsi” è stato differito;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento de quo attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituzione denominata Civica Scuola di Teatro



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Paolo Grassi, con sede in Milano, ha avanzato la proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in “Regia” - indirizzo “Scrittura per lo spettacolo” (DADPL 03), per l’anno accademico 2023/2024;

VISTE le delibere del Consiglio del Dipartimento Didattico e del Consiglio di Amministrazione, inerenti rispettivamente la seduta del 20/10/2022 e del 30/11/2022, dell’Istituzione denominata Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano, con le quali è stata approvata la proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in “Regia” – indirizzo “Scrittura per lo spettacolo” (DADPL 03), per l’anno accademico 2023/2024;

VISTA la dichiarazione di assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato riportata nel verbale n. 10/2022 inerente la seduta del 30/11/2022 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione denominata Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano;

VISTA la dichiarazione del Direttore dell’Istituzione denominata Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano, riportata nella nota del 21/02/2023, avente ad oggetto la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma;

VISTO il parere reso dal CNAM nell’adunanza del 15 maggio 2023, delibera prot. n. 440/2023/OFF, con la quale è stato richiesto un supplemento di istruttoria in merito alla proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in “Regia” – indirizzo “Scrittura per lo spettacolo” (DADPL 03), avanzata dall’Istituzione denominata Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano;

CONSIDERATE le integrazioni istruttorie effettuate dall’Istituzione a mezzo di caricamento sul portale telematico CINECA;

VISTO il parere reso dal CNAM nell’adunanza del 21 giugno 2023, delibera prot. n. 2531/2023/OFF, con la quale è stato formulato parere favorevole in merito al requisito della “conformità all’ordinamento didattico”, richiesto ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in “Regia” – indirizzo “Scrittura per lo spettacolo” (DADPL 03) avanzata dall’Istituzione denominata Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano;

VISTA la nota prot. n. 3813/2023 del 12/09/2023, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 15768, con la quale l’ANVUR ha trasmesso il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo nell’adunanza dell’11/09/2023, delibera prot. n. 207, in merito al requisito “dell’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare” richiesto ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l’approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in “Regia” – indirizzo “Scrittura per lo spettacolo” (DADPL 03) avanzata dall’Istituzione denominata Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Direttore Generale prot. SGMUR n. 1821 del 3 novembre 2023, con il quale è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominata Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'attivazione del corso accademico di cui all'istanza citata;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano ad attivare il nuovo corso di diploma accademico di primo livello in "Regia" – indirizzo "Scrittura per lo spettacolo" (DADPL 03) a decorrere dall'anno accademico 2023/2024;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024, l'Istituzione denominata Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano, è autorizzata, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, ad attivare senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il corso di diploma accademico di primo livello in "Regia" – indirizzo "Scrittura per lo spettacolo" (DADPL 03).
2. L'ordinamento didattico del corso di diploma accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituto denominato Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano, relativamente alla tabella annessa, è integrato con l'inserimento del corso di studi di nuova attivazione per il conseguimento del diploma accademico di primo livello di cui all'art. 1.
2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Art. 4

L'autorizzazione, di cui al presente decreto, è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 5

L'istituzione denominata Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, con sede in Milano, è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8. 7.2005 n. 212.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini